



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.54

**OGGETTO: TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Giust.
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Giust.
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco espone la proposta, dichiarando trattarsi di una –più realistica- presa d'atto di un documento che di fatto viene predisposto dal un ente terzo (ARERA) ed è approvato da un soggetto terzo, (Consorzio ACEA); per l'anno 2022 non è stato ancora predisposto dall'ente terzo (ARERA) e dunque non è stato ancora approvato dall'Acea, pertanto questa proposta viene presentata dando atto che i dati in possesso dell'ente sono relativi all'anno precedente, come anche le tariffe vengono confermate in quelle dell'anno precedente, dal momento che l'ARERA non ha ancora provveduto in merito, pertanto non appena ci sarà detto documento ed entro i termini di legge di approvazione di bilancio, si provvederà all'aggiornamento dei dati.

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la Legge 14/11/1995, n. 481 e s.m.i.
- la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.
- il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.
- il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
- la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i.
- la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
- la Legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i.

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alle deliberazioni:

- n. 363/2021/R/RIF recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025”;
- n. 364/2021/R/RIF recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152”;
- n. 459/2021/R/RIF recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”,* la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto*

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio fa parte del Consorzio ACEA Pinerolese costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione Consiliare n. 30 del 28/06/2021 si è provveduto alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2021, validato dal Consorzio Acea Pinerolese in qualità di ente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”;
- con Deliberazione Consiliare n. 32 del 28/06/2021 si è provveduto alla determinazione delle tariffe TARI – anno 2021;

CONSIDERATO che nel corso del 2021 il Consorzio gestore ha richiesto dati utili alla predisposizione del P.E.F. M.T.R. 2022 nonché la relazione di accompagnamento al PEF 2022 ed il Comune ha formato quanto richiesto;

CONSIDERATO che non è pervenuto al protocollo di questo Ente il documento finale e pertanto non è possibile procedere alla presa d'atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti - anno 2022, validato dal consorzio ACEA PINEROLESE in qualità di ente territorialmente competente;

RILEVATO quindi che a tutt'oggi non è ancora disponibile il nuovo P.E.F. ai fini della presa d'atto e che pertanto non si può procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

RITENUTO, pertanto, giocoforza considerare ai fini della attendibile formazione del bilancio i dati fino ad ora approvati nell'attesa di provvedere formalmente in merito non appena disponibili quelli aggiornati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che, sebbene attesa, non è stato previsto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2022, pertanto, questo Ente deve procedere all'approvazione dello stesso entro i termini ordinari;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Uditi gli interventi

La cons CHIAPPERO chiede se c'erano novità in merito all'approvazione del PF Arera ed il sindaco replica che l'unico aggiornamento è dato dal rinvio del termine di approvazione del bilancio, che è stato fissato al 31.3.2022.

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Indi, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di dare atto che al momento non è possibile determinare in via definitiva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da approvare per l'anno 2022 per le motivazioni rese in premessa;
- 2) di dare atto che negli approvandi D.U.P. 2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 sono state inserite le previsioni di entrata e di spesa derivanti dagli ultimi P.E.F. e tariffe approvati ed applicabili;
- 3) di dare atto che si provvederà ad adottare in via definitiva, entro i termini di legge, non appena disponibile il P.E.F. 2022 M.T.R. e le conseguenti tariffe TARI 2022;

Inoltre, con seguente votazione, considerata l'urgenza, riportante il seguente esito:

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, stante la necessità di giustificare puntualmente le parti inserite negli approvandi DUP e Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE